

Nota in merito alle misure imposte nella Provincia di Bolzano con l'ordinanza n. 76 del 21 Dicembre 2020

22 Dicembre 2020 – versione 1.0

In data 21 dicembre è stata pubblicata l'Ordinanza n. 76 della Provincia di Bolzano avente come oggetto "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019".

Per il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 si applicano le seguenti disposizioni citate per tematica, oltre a quelle già in vigore non incompatibili.

SPOSTAMENTI

- Su tutto il territorio della Provincia di Bolzano **dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza.**

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, o per svolgere attività motoria e sportiva.

- **Durante le festività, è fortemente raccomandato di limitare gli incontri ai soli parenti stretti (nonni, genitori, ovvero partner e figli) e, al massimo, a due ulteriori persone non conviventi;**
- Sono vietate feste ed eventi all'aperto, nelle abitazioni private, o nelle strutture ricettive, i cui spazi comuni devono comunque essere chiusi entro le ore 23.00.

COMMERCIO E SERVIZI

Sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri e servizi dei saloni di barbieri e parrucchieri.

- **Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità così come riportato nella pagina che segue, che restano comunque chiuse la domenica e nei festivi.**

Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati dalle restrizioni di cui al primo periodo.

- **Nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio.**

Il numero massimo delle persone ammesse nei locali delle attività consentite è pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo.

I mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Le attività permesse sono le seguenti:

1. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
4. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione
5. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
6. Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
7. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
8. Commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari
9. Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
10. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
11. Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
12. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
13. Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
14. Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
15. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
17. Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
18. Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
19. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
20. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
21. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
22. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
23. Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
26. Confezioni e calzature per bambini e neonati
27. Biancheria personale
28. Giochi e giocattoli in esercizi specializzati

29. Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori; piante; bulbi; semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici: saponi; detersivi e altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
30. Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

RISTORAZIONE

- **Sono sospesi i servizi di ristorazione ma rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00, la vendita da asporto, a condizione che l'accesso dei clienti nel locale per ritirare l'ordine avvenga nel rispetto del numero massimo delle persone consentite all'interno dei locali e che non si creino assembramenti all'esterno dei locali.**
È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto.
- Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere.
- Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai /lavoratori, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale.

Il team Tharsos